



EMERGENZA COVID 19: DECRETO RISTORI-BIS

Gentili clienti,

a pochi giorni dalla pubblicazione del **Decreto Ristori**, del quale abbiamo trattato nell'articolo "**EMERGENZA COVID 19: DECRETO RISTORI**", è stato pubblicato nella notte il **Decreto Legge nr. 149** del 9 novembre 2020 denominato **Decreto Ristori-bis**.

Con tale Decreto sono stati **implementati** alcuni **incentivi** previsti con il Decreto Ristori e ne sono stati **previsti altri** in favore delle categorie penalizzate dalle misure anti-contagio previste con il **D.P.C.M. del 3.11.2020** entrato in vigore lo scorso **06 novembre 2020** e delle quali potete trovare informazione nell'articolo "**EMERGENZA COVID 19 – RESTRIZIONI CON EFFETTO DAL 6/11/2020**".

Il Decreto si compone di **32 articoli**, e le misure economiche contenute sono suddivisibili nel seguente modo:

- 1) Nuovi contributi a fondo perduto;**
- 2) Sospensione versamenti tributari;**
- 3) Sospensione versamenti contributi previdenziali e assistenziali;**
- 4) Proroga versamento secondo acconto soggetti I.S.A.;**
- 5) Altre misure agevolative.**

1) NUOVI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

Gli art. 1 e 2 del Decreto Ristori-bis prevedono:

1. un **aumento** del **contributo a fondo perduto** già riconosciuto con il Decreto Ristori per alcune categorie di soggetti **operanti nei settori economici colpiti dalle limitazioni** previste dai **D.P.C.M. 24.10.2020** e **03.11.2020**;
2. un **contributo a fondo perduto** per **l'anno 2021** per gli **operatori** avente sede operativa nei **centri commerciali** e agli operatori delle **produzioni industriali** del comparto **alimentare delle bevande** interessati dalle misure restrittive del DPCM 3 novembre 2020;
3. un **nuovo contributo a fondo perduto** per i soggetti che, alla data del **25 ottobre 2020**, hanno la **partita IVA attiva**, dichiarano di svolgere come **attività prevalente** una di quelle riferite ai **codici ATECO** riportati **nell'Allegato 2** e hanno il **domicilio fiscale** o la **sede operativa** nelle **zone rosse** (tra cui la Lombardia).

La tabella sotto riportata riassume quanto previsto da tali articoli:

	1 - AUMENTO CONTRIBUTO FONDO PERDUTO	2 - CONTRIBUTO FONDO PERDUTO ANNO 2021	3 - NUOVI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO
SOGGETTI INTERESSATI	Operatori economici aventi i seguenti codici ATECO: 56.10.30 - Gelaterie e pasticcerie; 56.10.41 – Gelaterie e pasticcerie ambulanti; 56.30.00 – Bar e altri servizi simili senza cucina; 55.10.00 – Alberghi.	Operatori con sede operativa nei centri commerciali; Operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande interessati dalle nuove misure D.P.C.M. 3 novembre 2020.	Operatori economici le cui attività sono comprese nei codici ATECO riportati nell' Allegato 2 del Decreto Ristori-bis
REQUISITI	Domicilio fiscale o sede operativa in zone rosse.	Codice ATECO incluso nell' Allegato 1 O Calo fatturato del 33% tra aprile 2019 e aprile 2020 o partita IVA aperta del 1° gennaio 2019.	Domicilio fiscale o sede operativa in zone rosse; e P.IVA attiva alla data del 25 ottobre 2020.
AGEVOLAZIONE	Aumento del 50% del contributo a fondo perduto rispetto a quanto previsto con il Decreto Ristori	Contributo a fondo perduto pari al 30% di quello previsto dal Decreto Ristori O Contributo a fondo perduto pari al 30% del calo del fatturato di aprile.	Contributo a fondo perduto pari al 200% del contributo calcolato secondo le modalità previste dal Decreto Ristori (per approfondimento "EMERGENZA COVID 19 – RESTRIZIONI CON EFFETTO DAL 6/11/2020")
ADEMPIMENTI	Se è già stata presentata domanda di fondo perduto in precedenza non dovrà essere effettuata alcuna comunicazione	Presentazione di apposita istanza all'Agenzia delle Entrate	Se è già stata presentata domanda di fondo perduto in precedenza non dovrà essere effettuata alcuna comunicazione
ALLEGATO DI RIFERIMENTO	ALLEGATO 1	ALLEGATO 1	ALLEGATO 2

2) SOSPENSIONE VERSAMENTI TRIBUTARI

Con l'**art. 7** del **Decreto Ristori-bis**, è stata prevista la **sospensione** dei **versamenti** per il mese di **novembre 2020** riguardanti:

- **I'IVA;**

- alle **ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati**, di cui agli art. 23 e 24 del DPR 600/73 (escluse quindi le ritenute subite dai lavoratori autonomi cod. 1040);
- alle **trattenute relative all'addizionale regionale e comunale IRPEF**, operate in qualità di sostituti d'imposta.

Possono beneficiare della sospensione i **soggetti** che, alternativamente, esercitano:

- le **attività economiche sospese** ai sensi dell'**art.1 del DPCM 3 novembre 2020**, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in **qualsiasi area del territorio nazionale**. Si tratta, ad esempio, delle attività di spettacolo, delle sale da ballo e discoteche, delle sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, delle attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e termali, delle attività dei musei, delle mostre, dei convegni, dei congressi e degli altri eventi.
- le **attività** che hanno **domicilio fiscale, sede legale o sede operativa** nelle **Zone Rosse** e che:
 - svolgono attività dei **servizi di ristorazione**
 - operano nei **settori economici** individuati nell'**Allegato 2** al **Decreto Ristori-bis**;
 - ovvero esercitano l'attività **alberghiera**, l'attività di **agenzia di viaggio** o quella di **tour operator**.

I **versamenti sospesi** in esame **dovranno essere effettuati**, senza applicazione di sanzioni e interessi:

- in **un'unica soluzione** entro il **16 marzo 2021**;
- oppure **mediante rateizzazione fino** a un **massimo** di **quattro rate mensili** di pari importo, con il versamento della **prima rata** entro il **16 marzo 2021**.

3) SOSPENSIONE VERSAMENTI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

Con l'**art. 11** del **Decreto Ristori-bis**, è stata prevista la **sospensione** dei **versamenti** per il mese di **novembre 2020** riguardanti i **contributi previdenziali e assistenziali** dovuti dai **datori di lavoro privati**, con **esclusione** dei premi per l'**assicurazione obbligatoria INAIL**.

Possono beneficiare della sospensione i **datori di lavoro privati** che, alternativamente:

- Appartengono ai settori individuati nell'**Allegato 1** del **Decreto Ristori-bis**.
- Hanno unità produttive o operative in **Zone Rosse**, appartenenti ai settori individuati nell'**Allegato 2** del **Decreto Ristori-bis**.

I **versamenti sospesi** in esame **dovranno essere effettuati**, senza applicazione di sanzioni e interessi:

- in **un'unica soluzione** entro il **16 marzo 2021**;
- oppure **mediante rateizzazione fino** a un **massimo** di **quattro rate mensili** di pari importo, con il versamento della **prima rata** entro il **16 marzo 2021**.

Di tale agevolazione **non possono usufruire** i **lavoratori autonomi** o le **ditte individuale** per quanto riguarda il versamento del **Fisso INPS** in scadenza il **16/11/2020** così come della **IV rata** eventuale **dell'assicurazione obbligatoria INAIL**.

4) PROROGA VERSAMENTO SECONDO ACCONTO SOGGETTI I.S.A.

L'art. 6 del **Decreto Ristori-bis** ha previsto il **differimento al 30 aprile 2021** della scadenza del pagamento della **seconda o unica rata dell'acconto** delle **imposte sui redditi e dell'IRAP**, dovuto per **l'anno 2020** per tutti quei soggetti che

- esercitano una delle **attività** che sono state sospese o limitate **individuate dagli Allegati 1 e 2 del Decreto Ristori-bis** e che hanno il **domicilio fiscale** o la **sede operativa** nelle **Zone Rosse**;
- esercitano attività di gestione di **ristoranti** nelle **Zone Arancioni**.

I requisiti richiesti per avvalersi della misura sono i seguenti:

- **Soggettivo**: esercitare **attività economiche** per le quali sono stati **approvati** gli **ISA** (anche se poi non applicati, come ad esempio per i soggetti in regime forfetario oppure dei minimi, oppure per coloro per i quali si sono verificate cause di esclusione o inapplicabilità degli ISA medesimi);
- **Oggettivo**: Aver dichiarato per **l'anno 2019 ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569 euro**.

Il differimento interessa anche i soggetti che:

- **Partecipano a società, associazioni e imprese** che presentano i suddetti requisiti.
- **Devono** dichiarare **redditi "per trasparenza"**.

Pertanto, possono beneficiare dei più ampi termini di versamento anche:

- i **soci di società di persone**;
- i **collaboratori di imprese familiari**;
- i **coniugi** che gestiscono **aziende coniugali**;
- i componenti di **associazioni** tra **artisti o professionisti**;
- i **soci di società di capitali "trasparenti"**.

Non è invece richiesto il rispetto del requisito previsto dall'art. 98 del Decreto Agosto e relativo al fatto che nel primo semestre dell'anno 2020, l'ammontare del fatturato o dei corrispettivi sia diminuito di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (tale requisito resta valido invece per tutti i soggetti per i quali non si applica l'art. 6 del Decreto Ristori-bis).

Anche se la norma non specifica nulla al riguardo, si ritiene che siano interessate dalla proroga anche le imposte sostitutive (es. cedolare secca, imposte dei regimi forfetario e di vantaggio), le addizionali delle imposte sui redditi e le imposte patrimoniali (IVIE e IVAFE).

5) ALTRE MISURE AGEVOLATIVE

- **L'art. 5 del Decreto Ristori-bis** ha previsto che **non è dovuta la seconda rata dell'I.M.U.** in scadenza il prossimo 16 dicembre 2020, relativamente agli **immobili** e le relative

pertinenze in cui si esercitano le **attività** riferite ai **codici ATECO** riportati nell'**Allegato 2** e che l'attività siano esercitate in Zone Rosse.

- **L'art. 4 del Decreto Ristori-bis** ha previsto per le imprese aventi un **codice ATECO riportato nell'Allegato 2** del medesimo decreto, **nonché** alle imprese che svolgono attività di cui ai **codici ATECO 79.1, 79.11 E 79.12**, indipendentemente dal volume di ricavi fatto registrare nel periodo d'imposta 2019, la possibilità di usufruire di un **credito d'imposta pari al 60% dei canoni d'affitto di locazione di immobili a uso non abitativo** (la percentuale scende al **30%** se si tratta di **affitti di azienda** o di **locazioni cosiddette "complesse"**).

Rimaniamo sempre a Vostra disposizione.

Cordiali saluti

Zogno, 10 novembre 2020

Mazzoleni dott. Roberto

Locatelli dott. Davide